



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

A. Salandra

Sede Centrale TROIA – Via Regina Margherita, 64 71029 ◊ TEL. 0881.970122 - FAX. 0881.975161
Plesso TROIA – Via Castello 71029 ◊ TEL. 0881.979124
Plesso TROIA – Via A. Moro 71029 ◊ TEL. 0881.970955
Plesso FAETO – Piazza Luigi Izzo 71020 ◊ TEL. S.I. 0881.974028 - S.P. 0881.974029 - S.S. 0881.974030
E-MAIL: fgic85300l@istruzione.it PEC: fgic85300l@pec.istruzione.it
SITO WEB: www.scuolasalandra.it
C.M. FGIC83500L C.F. 80031190715

REGOLAMENTO COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 1. – Composizione e competenze

1. Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti in servizio, a T.D. e a T.I. , e dal Dirigente Scolastico che lo presiede. Il Collegio è momento essenziale del funzionamento e della crescita dell'Istituto e il dibattito che in esso si svolge è finalizzato al perseguimento di questi obiettivi, in uno spirito di fattiva collaborazione.

2. Il Collegio dei Docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell'Istituzione Scolastica che è quella didattica – educativa e formativa. Entro tale ambito ogni suo intervento deve essere il risultato di un attento lavoro collegiale, mirato ad una calibrata ed effettiva verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni singolo docente ed in ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale.

3. Il Collegio, nell'esercizio dell'autonomia didattica, organizzativa e dell'autonomia della ricerca, sperimentazione e sviluppo:

a) Cura la programmazione dell'azione educativa, anche al fine di adeguare i tempi di insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline ed attività nel modo piu' idoneo alla tipologia e ai ritmi di apprendimento degli allievi;

b) Formula proposte al Dirigente per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni, comprese le iniziative di recupero, sostegno, continuità, orientamento scolastico;

c) Provvede che la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, siano coerenti al POF e siano attuate con criteri di trasparenza e tempestività;

d) Propone al Consiglio di Istituto, al fine di garantire l'arricchimento dell'O.F. , la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione

4. I poteri che la legge attribuisce al Collegio dei Docenti possono sinteticamente distinguersi in :deliberanti, di proposta, di valutazione e di indagine.

5. Il Collegio dei Docenti può articolarsi in commissioni o gruppi di lavoro ai quali sono affidati, in via permanente o temporanea, compiti istruttori e di analisi preliminare degli aspetti che sono tenuti ad esaminare: Tali commissioni o gruppi di lavoro hanno soltanto funzione preparatoria delle deliberazioni conclusive di esclusiva competenza del Collegio;

6. Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed in sua assenza da un collaboratore. In seno al Collegio il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- Apre la seduta

- Riconosce il diritto d'intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di togliere la parola

- Garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative

- Garantisce l'ordinato svolgimento del dibattito

- Chiude la discussione allorché ritiene essere stata esauriente

- Fa votare le singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse

- Affida le funzioni di segretario ad un membro del Collegio

- Designa i relatori degli argomenti posti all'OdG qualora si rendano necessari
- Attua tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la piena realizzazione dei compiti propri del Collegio
- Autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario designato

Art. 2. - Convocazione delle sedute

Il Collegio docenti s'insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce in via ordinaria nel rispetto del monte ore previsto dalla normativa vigente. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta (autoconvocazione).

- In caso di autoconvocazione, la riunione deve avere luogo entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla presentazione della domanda e in essa viene discusso prioritariamente l'O.d.G. proposto dai richiedenti, eventualmente integrato da altri punti.
- La convocazione ordinaria è disposta dal dirigente scolastico con almeno cinque giorni di preavviso rispetto alla data fissata.
- La convocazione è effettuata mediante circolare notificata ai docenti. Detta circolare va accompagnata da materiale informativo di riferimento, circolari, dispositivi di legge, nonché da proposte di delibere da sottoporre al Collegio predisposte dal Dirigente.
- All'inizio di ogni anno scolastico e prima dell'inizio delle lezioni, si stabilisce il piano annuale delle riunioni ordinarie del Collegio sulla base del monte orario e delle attività collegiali previste dal contratto.
- Nel periodo di sospensione delle attività didattiche la convocazione avviene tramite affissione all'albo e sul sito web della Scuola.
- L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, la data, il luogo, l'ora d'inizio e di fine seduta. Nel caso non si riuscisse ad esaurire i punti all'ordine del giorno l'aggiornamento della seduta può avvenire per una sola volta.
- Il Dirigente Scolastico, qualora ne ravvisi la necessità, può convocare il Collegio in seduta straordinaria; in tal caso i termini di preavviso non sono comunque inferiori a 2 giorni. L'avviso di convocazione, in questo caso, deve avvenire telefonicamente e mediante pubblicazione sul sito della Scuola.
- I docenti, almeno quattro giorni prima della data di convocazione del Collegio, possono far pervenire alla presidenza delle proposte indicando se trattasi di proposte in rettifica o in alternativa alle precedenti.
- Il preside, in caso di presenza di più proposte su un singolo argomento all'ordine del giorno, convoca i diversi relatori interessati, invitandoli ad una eventuale elaborazione di un'unica proposta: nel caso che tale tentativo di composizione non possa realizzarsi, i relatori presenteranno al Collegio le proposte separatamente.
- Due giorni prima della data di convocazione del Collegio tutte le proposte pervenute saranno disponibili in sala docenti (ovvero nelle sale dei docenti di ciascuna sezione associata) ed ai docenti stesso è consentito, su richiesta, averne copia.

Art. 3. Durata delle riunioni del collegio

- La durata massima di una riunione collegiale è di 4 ore: in ogni caso ogni riunione non potrà protrarsi oltre le 19.30 del giorno di convocazione.
- Se la riunione si effettua al termine delle attività didattiche pomeridiane la durata sarà nell'arco temporale delle due ore.

- Nel caso di mancato esaurimento dell'ordine del giorno entro l'ora prevista , il Collegio delibera di aggiornarsi al giorno successivo oppure ad altra data.

Art. 4. Validità delle sedute

- La seduta inizia all'ora indicata nell'avviso di convocazione ed è valida a tutti gli effetti qualora risultino presenti almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto.

Art. 6. Discussione dell'ordine del giorno

- Nell'Ordine del Giorno, sono indicati tutti gli argomenti che dovranno essere oggetto di:

- a. Deliberazione
- b. Comunicazione
- c. Esame

- Il Presidente ha il compito di porre in discussione tutti e soli gli argomenti all'ordine del giorno, nell'ordine in cui compaiono nell'avviso di convocazione.

- Non è consentito deliberare su ciò che non sia inserito nell'ordine del giorno, a meno che siano presenti tutti i membri aventi diritto e decidano – affermativamente – all'unanimità.

- Qualora un docente o un gruppo di docenti intenda introdurre un argomento non previsto dall'OdG, dovrà farne richiesta al presedente che, previa delibera all'unanimità, lo inserirà all'OdG nella riunione immediatamente successiva.

- L'O.d.G. può essere modificato in seguito a mozione d'ordine approvata dal Collegio, secondo quando previsto dall'art. 7.

- La discussione dei singoli argomenti posti all'O.d.G. può essere preceduta da una relazione introduttiva del Presidente o di un suo incaricato, ovvero di un componente del Collegio Docenti nel caso di autoconvocazione, di norma, di 3 minuti ciascuno.

- La durata degli interventi per proposte di deliberazione avanzate dal presidente non possono superare i 3 minuti .

- In caso di aggiornamento della seduta, sarà possibile integrare l'O.d.G. della seduta aggiornata con altri punti. I punti rinviati hanno priorità assoluta nella discussione.

Art. 7. Mozione d'ordine

- Prima che abbia inizio la discussione di un argomento all'O.d.G., ogni membro del Collegio può presentare una mozione d'ordine che può essere di uno dei tre tipi seguenti:

o pregiudiziale, mirante ad ottenere che di quell'argomento non si discuta;

o sospensiva, finalizzata a rinviare la discussione dell'argomento; la questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.

o modificativa della sequenza dei punti all'O.d.G. non ancora discussi.

- Sulla mozione d'ordine, dopo l'illustrazione da parte del proponente, vi possono essere solo un intervento a favore e uno contro, di non oltre tre minuti ciascuno. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia quindi il Collegio con votazione palese.

La mozione si ritiene approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi secondo le modalità dell'art. 10.

- L'approvazione della mozione d'ordine ha effetto immediato.

- La mozione d'ordine deve essere compatibile con le norme vigenti, con i tempi previsti e con tutto quanto previsto dal POF.

Art. 8. Svolgimento e durata degli interventi

- Per poter intervenire, è necessario iscriversi a parlare presso la Presidenza. Il Dirigente Scolastico coordina gli interventi al dibattito. Nessuno può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.

- Nell'intervento richiesto, che non dovrà superare i tre minuti, ogni docente specificherà se trattasi:

- a) di richieste di chiarimenti
- b) di modifiche di proposte di deliberazione
- c) di proprio parere a sostegno o rifiuto della proposta
- d) richiami al Regolamento e all'O.d.G.

- La durata degli interventi per proposte di deliberazione e/o per presentazione di modifiche alle proposte di deliberazione non possono superare i 3 minuti

- Le richieste di parola per richiamo all'OdG o all'osservanza del presente regolamento hanno la precedenza (mozione d'ordine)

- Tutti i membri del Collegio, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto ad intervenire sugli argomenti in discussione, secondo l'ordine di iscrizione, senza essere interrotti e per il tempo strettamente necessario.

- Il Presidente può replicare agli oratori solo quando sia posto in discussione il suo operato o quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento, fatto salvo il suo diritto normale d'intervento sui punti all'O.d.G.

Art. 9. Dichiarazione di voto

1. Il Presidente legge le proposte di delibera presentate in forma definitiva inserite nella bozza del verbale e senza ulteriori modifiche le pone in votazione.

2. Esauriti gli iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà inizio alle dichiarazioni di voto.

3. Ciascun membro del Collegio può esporre i motivi per i quali voterà a favore o contro, oppure si asterrà, per un tempo non superiore ai due (2) minuti.

4. Ogni dichiarazione di voto (favorevole, contrario, astenuto) può essere riportata nel verbale della seduta su richiesta esplicita del dichiarante.

5. Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile intervenire per nessun motivo

Art. 10. Modalità di Votazione

1. Il D.S., quale Presidente del Collegio Docenti, partecipa con diritto di voto a tutte le deliberazioni del collegio escluse quelle nei quali il C.D. procede all'elezione dei propri rappresentanti.

2. In caso di parità, prevale il voto del presidente (art. 37 T.U.).

3. Ogni qual volta il Presidente ravvisi palese illegittimità nelle proposte di voto, dichiara tale illegittimità e verbalizza tale dichiarazione.

4. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Qualsiasi membro del C.D. può richiedere che la sua espressione di voto venga verbalizzata.

5. Qualora si ritenga opportuno far risultare a verbale la volontà espressa dai singoli membri, su specifica richiesta di un membro, approvata dal Collegio a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, si procede a votazione per appello nominale.
6. Si ricorre allo scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna, per deliberare riguardanti le persone (art. 37 T.U.).
7. Su richiesta anche di un solo membro del Collegio, il Presidente, qualora esista un fondato dubbio sul numero dei partecipanti, procede alla verifica del numero legale. Ove si accerti la sua mancanza, il Presidente sospende momentaneamente la seduta fino a che in aula non vi sia il numero di presenti definito dall'art. 3. Se ciò non si verifica entro quindici minuti, la seduta viene aggiornata.
8. Il conteggio dei voti è effettuato dai membri scrutatori – docenti individuati all'inizio di ogni seduta nel numero di due (2).
9. Il Collegio dei docenti vota in forma palese e a scrutinio segreto quando ricorrono le condizioni riportate nell'art. 10 comma 6. Presupposti della validità delle votazioni sono gli elementi così definiti:
 - a. quorum “costitutivo” formato dalla maggioranza dei votanti presenti alla seduta (50% + 1);
 - b. quorum “deliberativo” formato maggioranza assoluta (voti a favore superiori a i voti contrari);
 - c. non si calcolano gli astenuti.
10. Nel caso di due proposte fra loro alternative si segue la procedura prevista per il ballottaggio.
11. Qualora il Collegio non riesca a raggiungere la maggioranza del quorum deliberativo, l'argomento può essere riproposto per una sola volta in una seduta diversa.
12. Se le proposte contrapposte sono più di due, si procede ad una prima votazione in successione di ciascuna proposta solo per la determinazione dei voti favorevoli alla proposta stessa. Le due proposte che hanno ottenuto più voti passano al ballottaggio.
13. Il ballottaggio consiste nel votare le due proposte singolarmente considerate. Viene approvata quella che ha ottenuto più voti, secondo i criteri definiti al punto 9.
14. Qualora si verificano delle irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori, o su segnalazione di qualsiasi membro del Collegio può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
15. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.

Art. 11. Verbalizzazione riunioni

1. Nella prima seduta il dirigente scolastico individua tra i suoi collaboratori il segretario verbalizzatore con il compito di redigere i verbali delle riunioni. In caso di assenza dei collaboratori il D.S. nomina un membro del Collegio.
2. Di ogni seduta viene redatto processo verbale, steso su apposito registro, a pagine firmate dal Presidente e dal segretario. Tale registro è conservato a cura del Dirigente Scolastico che ne garantisce la disponibilità per tutti i membri del Collegio
3. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza con l'indicazione di:
 - a. data, ora e luogo della riunione;
 - b. nominativi del Presidente e del segretario, e degli scrutatori;
 - c. avvenuta verifica del numero legale dei presenti;
 - d. indicazione dei nomi degli assenti
4. La redazione del verbale avrà, in generale, carattere sintetico. Saranno riportate le proposte, i risultati delle votazioni e le delibere approvate. Il contenuto degli interventi non sarà riportato tranne il caso in cui l'intervenuto chieda espressamente la messa a verbale di specifiche frasi. Qualora il Presidente ritenga che l'argomento discusso sia di particolare rilevanza, può chiedere al Segretario verbalizzante la stesura integrale di tutti gli interventi e delle fasi di un eventuale contraddittorio.
5. Per ogni punto all'O.d.G. si dà conto dell'esito della votazione con l'indicazione di:

- a. tipo di votazione effettuata;
 - b. numero delle schede bianche, di quelle nulle, nel caso di scrutinio segreto;
6. Nel verbale si riportano le eventuali dichiarazioni di voto per le quali ciò sia stato richiesto. In tal caso il dichiarante ha la facoltà di produrre il testo della sua dichiarazione oppure di dettarlo direttamente al segretario (autoverbalizzazione).
7. Il verbale viene approvato nella seduta successiva, così pure il verbale della seduta aggiornata.

Art. 11. Norme transitorie

- o Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 16 settembre 2013 .
- o Eventuali modifiche e/o integrazioni sono possibili previa presa d'atto comprensiva di prima adozione da parte del collegio del presente regolamento ai fini della tutela della dignità delle componenti del collegio stesso.

Copia del presente regolamento viene esposta all'albo della sede centrale e pubblicata sul sito web della scuola